



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

6. SETTORE AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

SERVIZIO

Numero 6 Settoriale del 03/02/2023

Numero 70 Reg. Generale del 03/02/2023

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 7 DEL D.P.R. D.P.R. 59 DEL 13.03.2013, SOSTITUTIVA DEL TITOLO DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO SUL SUOLO DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO AI SENSI DELL'ART. 14 DEL R.R. 26/2013 PER L'OPIFICIO ADIBITO A PRODUZIONE DI CELLE FRIGORIFERE SITO ALLA S.P. N. 17 VEGLIE-LEVERANO

L'anno 2023 il giorno 3 del mese di FEBBRAIO, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Arch. Antonio ANGLANO**, Responsabile del 6. SETTORE AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO - Servizio :

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Premesso che in data 13/06/2022, lo sportello SUAP di questa A.C. trasmetteva alla Provincia di Lecce, la richiesta di Autorizzazione unica ambientale per lo scarico di acque meteoriche di dilavamento, provenienti dalle superfici scolanti dell'opificio destinato alla produzione di celle frigorifere, sito alla S.P. 17 Veglie Leverano, su area censita in catasto al foglio 42 è.lle 138 e 520;

Rilevato che:

- l'impianto non rientra tra i settori produttivi per i quali c'è il rischio di dilavamento di sostanze pericolose, ai sensi dell'art. 8 comma 1 e 2 del R.R. n. 26/2016 e ss.mm.ii. ;
- il R.R. n. 26/2013 prevede all'art. 2 comma 2:
 - l'obbligo di riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento, ai fini irrigui, domestici o industriali, salvo dimostrata impossibilità tecnica motivata da circostanziata relazione redatta da tecnico abilitato;
 - il rispetto dei limiti di cui al D.M. n. 185/2003, riportati nella tab. 1 dell'Allegato 1 al R.R. n. 8 del 18/04/2012, per le sole acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne per le fattispecie di cui al Capo II del R.R. n. 26/2013;
- il R.R. n. 26/2013 prevede, all'art. 10 commi 1, 2 e 4, per lo stabilimento in oggetto, tra i sistemi di trattamento, anche quello adottato nel caso in oggetto, ovvero la separazione delle acque di prima pioggia, con successivo trattamento presso impianto terzo, entro 48 ore dal termine dell'evento piovoso, fino al raggiungimento dei limiti previsti per lo scarico sul suolo (Tab. 4 dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n. 152/2006) e la grigliatura, dissabbiatura e disoleazione delle acque meteoriche successive;
- le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, opportunamente trattate, nel caso ci sia eccedenza delle stesse per usi consentiti, possono essere recapitate in rete fognaria nera, nel rispetto delle prescrizioni regolamentari del Soggetto Gestore;
- le acque di dilavamento successive a quelle di prima pioggia, se recapitano in fognatura separata, sono soggette alle prescrizioni del Soggetto Gestore della fognatura, ai sensi dell'art. 10, comma 4 del R.R. n. 26/2013, è fatto altresì divieto, per queste acque, di immetterle nella fogna nera ai sensi del comma 9 dell'art. 10 del predetto regolamento;

Visti gli elaborati allegati all'istanza;

Considerato che:

- trattasi di ampliamento ad attività già autorizzata;
- nel progetto per la realizzazione dell'opificio di che trattasi, è stato previsto che:

- le acque meteoriche, ricadenti sulle superfici dell'area di pertinenza dell'opificio, saranno trattate in apposito impianto interrato, con funzionamento in continuo, munito di grigliatura, vasca di dissabbiatura, quindi, allo scarico in trincea disperdente.

Vista inoltre la Determina del Responsabile del Servizio Politiche di Tutela e Transizione Ecologica della Provincia di Lecce n. 1923 del 22/12/2022 è stata adottata l'**Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. D.P.R. 59 del 13.03.2013, sostitutiva del titolo di Autorizzazione allo scarico sul suolo delle acque meteoriche di dilavamento ai sensi dell'art. 14 del R.R. 26/2013 per l'opificio adibito a produzione di celle frigorifere sito alla S.P. n. 17 Veglie-Leverano, alle prescrizioni di seguito riportate:**

- a) trasmettere alla Provincia di Lecce, esclusivamente all'indirizzo PEC indicato: a) copia del certificato di collaudo tecnico amministrativo delle opere o certificato di regolare esecuzione, entro 30 giorni dalla sua emissione; b) unitamente agli elaborati "as built" dei sistemi di trattamento delle acque meteoriche o la dichiarazione della direzione dei lavori di conformità degli elaborati prodotti in sede di autorizzazione con quanto realizzato; c) le schede tecniche di rilevamento approvate con Determinazione del Dirigente Servizio Tutela delle Acque 27 giugno 2011 n. 15 e pubblicate nel BURP n. 119 del 28/07/2011;
- b) ad opere ultimate, scaricare mediante trincea disperdente, le acque meteoriche di dilavamento depurate, come da planimetria trasmessa alla Provincia di Lecce;
- c) rispettare, per le acque meteoriche di prima pioggia, i limiti di scarico, i limiti della Tab. 4 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- d) rispettare il divieto di scarico, sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, per le sostanze di cui al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., le stesse si intendono assenti se inferiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento;
- e) mantenere le superfici scolanti in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio; creare opportune separazioni, con griglie e/o canaline oppure con bordini di altezza minima di cm. 20, onde assicurare la reale separazione tra le tre aree individuate nel progetto, servite ciascuna dal rispettivo impianto di trattamento acque;
- f) eseguire, immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti, la pulizia delle superfici interessate, nel caso di sversamenti accidentali;
- g) provvedere alla periodica manutenzione dei sistemi di depurazione delle acque meteoriche, secondo quanto prescritto dalle case costruttrici provvedendo alla sostituzione/pulizia dei filtri e del materiale di consumo, rimuovendo e smaltendo come rifiuti il materiale grigliato, i sedimenti dalle vasche di sedimentazione e l'olio nel comparto di disoleazione;
- h) effettuare lo smaltimento dei rifiuti accumulati all'interno delle vasche secondo quanto previsto dagli articoli n. 188, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., gli oli dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dal D.Lgs. 27.01.1992 n. 95 e del D.M. 10.05.1996 n. 392;
- i) informare ai sensi dell'art. 13, comma 6, del R.R. 26/13 l'Arpa, la ASL competente e la Provincia, ufficio Pozzi ed Attingimenti, della localizzazione dello scarico trasmettendo la correlata documentazione cartografica (sistema cartografico WGS84 fuso 33N). Le zone di rispetto, ai sensi de predetto articolo, devono essere adeguatamente segnalate mediante appositi cartelli indicanti i divieti ed i rischi igienici;

considerato

- che l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3, comma 6 del D.P.R. 59/2013, ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio del titolo autorizzativo rilasciato dal SUAP e si intende adottata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi;
- che la società dovrà richiedere, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del DPR 59/2013, almeno sei mesi prima della scadenza del provvedimento di autorizzazione unica ambientale il rinnovo

dello stesso, inviando all'autorità competente, per il tramite del SUAP, una istanza corredata della documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1; a tal fine, ai sensi del successivo c. 2, è consentito far riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso dell'Autorità competente nel caso in cui le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate;

- che dall'adozione del presente atto non derivano oneri per l'Amministrazione comunale;

Vista l'istanza pervenuta mediante sportello telematico SUAP al prot. n. 58969 del 13/06/2022 relativamente alla domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di acque meteoriche di dilavamento;

ritenuto di rilasciare **'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. D.P.R. 59 del 13.03.2013, sostitutiva del titolo di Autorizzazione allo scarico sul suolo delle acque meteoriche di dilavamento ai sensi dell'art. 14 del R.R. 26/2013 per l'opificio adibito a produzione di celle frigorifere sito alla S.P. n. 17 Veglie-Leverano, alle prescrizioni riportate:**

Visti:

- il D.Lgs. 152/2006 "Norme in Materia Ambientale" e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 677 del 20.10.2009;
- il Regolamento Regionale n. 26/13: Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia (attuazione dell'art. 113 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.);
- la L.R. n. 17/2007;
- il D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione;
- il D.P.R. 59/2013 del 13 marzo 2013 e la Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. 49801 del 07.11.2013;

DETERMINA

1. **di rilasciare al sig. Moscagiuri Carmine in qualità di amministratore unico della BOXCOLD s.r.l., l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. D.P.R. 59 del 13.03.2013, sostitutiva del titolo di Autorizzazione allo scarico sul suolo delle acque meteoriche di dilavamento ai sensi dell'art. 14 del R.R. 26/2013 per l'opificio adibito a produzione di celle frigorifere sito alla S.P. n. 17 Veglie-Leverano, alle condizioni della Determina del Responsabile del Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente della Provincia di Lecce n. 1923 del 22/12/2022 con la quale è stata adottata ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.P.R. 59 del 13.03.2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai fini del rilascio del titolo abilitativo di cui all'art. 3 co. 1 del D.P.R. 59 del 13.03.2013 di seguito riportate:**
 - a) trasmettere alla Provincia di Lecce, esclusivamente all'indirizzo PEC indicato: a) copia del certificato di collaudo tecnico amministrativo delle opere o certificato di regolare esecuzione, entro 30 giorni dalla sua emissione; b) unitamente agli elaborati "as built" dei sistemi di trattamento delle acque meteoriche o la dichiarazione della direzione dei lavori di conformità degli elaborati prodotti in sede di autorizzazione con quanto realizzato; c) le schede tecniche di rilevamento approvate con Determinazione del Dirigente Servizio Tutela delle Acque 27 giugno 2011 n. 15 e pubblicate nel BURP n. 119 del 28/07/2011;
 - b) ad opere ultimate, scaricare mediante trincea disperdente, le acque meteoriche di dilavamento depurate, come da planimetria trasmessa alla Provincia di Lecce;
 - c) rispettare, per le acque meteoriche di prima pioggia, i limiti di scarico, i limiti della Tab. 4 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - d) rispettare il divieto di scarico, sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, per le sostanze di cui al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., le stesse si intendono assenti se inferiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento;
 - e) mantenere le superfici scolanti in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio; creare opportune separazioni, con griglie e/o canaline oppure con bordini di altezza minima di cm. 20, onde assicurare la reale separazione tra le

- tre aree individuate nel progetto, servite ciascuna dal rispettivo impianto di trattamento acque;
- f) eseguire, immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti, la pulizia delle superfici interessate, nel caso di sversamenti accidentali;
 - g) provvedere alla periodica manutenzione dei sistemi di depurazione delle acque meteoriche, secondo quanto prescritto dalle case costruttrici provvedendo alla sostituzione/pulizia dei filtri e del materiale di consumo, rimuovendo e smaltendo come rifiuti il materiale grigliato, i sedimenti dalle vasche di sedimentazione e l'olio nel comparto di disoleazione;
 - h) effettuare lo smaltimento dei rifiuti accumulati all'interno delle vasche secondo quanto previsto dagli articoli n. 188, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; gli oli dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dal D.Lgs. 27.01.1992 n. 95 e del D.M. 10.05.1996 n. 392;
 - i) informare ai sensi dell'art. 13, comma 6, del R.R. 26/13 l'Arpa, la ASL competente e la Provincia, ufficio Pozzi ed Attingimenti, della localizzazione dello scarico trasmettendo la correlata documentazione cartografica (sistema cartografico WGS84 fuso 33N). Le zone di rispetto, ai sensi del predetto articolo, devono essere adeguatamente segnalate mediante appositi cartelli indicanti i divieti ed i rischi igienici;
2. **di dare atto** che l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3, comma 6 del D.P.R. 59/2013, **ha durata pari a quindici anni** a decorrere dalla data di rilascio del titolo autorizzativo rilasciato dal SUAP e si intende adottata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi;
 3. **di dare atto** che la società dovrà richiedere, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del DPR 59/2013, almeno sei mesi prima della scadenza del provvedimento di autorizzazione unica ambientale il rinnovo dello stesso, inviando all'autorità competente, per il tramite del SUAP, una istanza corredata della documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1; a tal fine, ai sensi del successivo c. 2, è consentito far riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso dell'Autorità competente nel caso in cui le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate;
 4. **di dare atto** che la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia nonché, di disposizioni emanate dall'Autorità amministrativa, non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui al D.lgs. n. 152/2006 e l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V del succitato decreto;
 5. **di dare atto** che Il presente provvedimento non prevede impegno di spesa;
 6. **di dare atto** i dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresa la presente autorizzazione, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza. L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso il Settore Ambiente – Sviluppo Economico del Comune di Veglie
 7. **di dare atto** ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 3, 4° comma della Legge 7.8.1990 n. 241 contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. nei termini di legge, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o comunque dalla sua piena conoscenza;
 8. **Si dispone la trasmissione del presente atto a:**
 - Servizio Ambiente Provincia di Lecce 73100 LECCE;
 - A.R.P.A. Dipartimento di Lecce Via Miglietta, 2 – 73100 LECCE;

- Servizio Igiene Sanità Pubblica A.U.S.L. Lecce –via Don Minzioni – 73100 LECCE;
- Polizia Provinciale della Provincia di Lecce 73100 LECCE;
- Al sig. Moscagiuri Carmine , amministratore Unico Boxcold s.r.l.;

Il sottoscritto dott. Cosimo Saponaro, istruttore tecnico presso il Settore Ambiente-Sviluppo Economico attesta di aver materialmente redatto il presente atto e di avere regolarmente effettuato l'istruttoria del procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento nel rispetto della normativa vigente in materia; attesta altresì che la presente determinazione è conforme alle risultanze dell'istruttoria condotta e che non sussistono ragioni e/o motivi di incompatibilità potenziale e/o reale.

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Antonio ANGLANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 160

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 07/02/2023 al 22/02/2023
all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico CACCIATORE

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e
norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati
dell'Ente.